

ALBER. 128 del 22-1-PP al 6-2-PP

COMUNE DI SANT'ARCANGELO

(Provincia di POTENZA)

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA RURALE

*Allegato alla Delibera Consiliare
n° 68 del 19 dicembre 1997*

ALBER. 128
COMUNE DI SANT'ARCANGELO (Provincia di Potenza)
Si certifica che il presente REG. è stato affisso all'Albo
 Pretorio dal 22-1-PP al 6-2-PP senza reclami
 od opposizioni. Sant'Arcangelo li 9-2-PP
 L'Addetto alle pubblicazioni Il Segretario Capo

IL SINDACO

B. Felice



IL SEGRETARIO

[Signature]

CAPO I

LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art. 1

Limiti di regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

Art. 2

Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale nelle campagne.

Art. 3

Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali e agenti della polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di P.G. a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 4

Ordinanze del Sindaco

Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO II

PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art. 5

Pascolo degli animali

Il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero

sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi o molestia ai passanti.

Art. 6

Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondo di privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste dal competente ufficio, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre il preventivo consenso del proprietario.

Art. 7

Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 943 comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

Art. 8

Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

Ferme restando le norme del codice della strada in materia di transito di greggi e di armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato, i conduttori di bestiame di qualunque specie dovranno avere cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danno alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 9

Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 10

Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinata da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

CAPO III

CASE COLONICHE

Art. 11

Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare danno alle strade.

Art. 12

Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse.

I fienili, i depositi di carburanti, le stalle, le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene.

E' vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Art. 13

Prevenzioni antincendio

Le abitazioni devono essere costruite in cemento armato o in muratura, con esclusione di tetto di paglia.

I fienili debbono essere posti a non meno di mt. 10 di distanza dalle case coloniche, e secondo le disposizioni del regolamento edilizio.

Art. 14

Depositi di esplosivi e infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

Art. 15

Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico provenienti dai pozzi, cisterne, ecc.

Art. 16

Smaltimento

Ogni abitazione deve essere fornita di latrine le quali, a mezzo di canne impermeabili, devono sboccare in fosse biologiche così come previsto nella normativa vigente.

Art. 17

Stalle

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 18

Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio di igiene pubblica in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Art. 19

Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catena ad eccezione delle aree recintate.

CAPO IV

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI
PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

Art.20

Divieto di impedire il libero deflusso delle
acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del flusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Art.21

Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

E' fatto assoluto divieto di posizionare materiale di risulta sulle strade e lungo i cigli delle stesse.

Art.22

Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, gli arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

Art.23

Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. È vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Art.24

Recisioni di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale impedendo la libera visuale.

In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

Art.25

Terreni non coltivati o abbandonati

I proprietari dei terreni non coltivati o abbandonati sono tenuti a mantenere pulita una fascia di terreno adiacente ad altro terreno lungo il perimetro del confine per una lunghezza di almeno due metri, in modo da non danneggiare i fondi limitrofi.

Art.26

Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono

arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Art.27
Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Art.28
Canali ed altre opere consortili

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia di regolamento del consorzio stesso.

In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

Art.29
Strade vicinali

Le strade vicinali sono disciplinate dalle disposizioni contenute nelle norme vigenti.

Art.30
Pulizia delle strade

Chiunque, con trattori o carri o in altro modo, deturpa o sporca in maniera vistosa strade altrui o comunque soggette a pubblico transito è tenuto a pulire e a rimettere in pristino stato dette strade, subito dopo il passaggio.

CAPO V

MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI
NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art.31
Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia
obbligatoria

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassita delle piante, insetti od altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e, quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro i essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio.

Art. 32

Divieto di trasporto e commercio

E' severamente vietato trasportare e commerciare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di Fitopatologia competente.

Art. 33

Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo

o agli animali domestici di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

CAPO VI

MALATTIE DEL BESTIAME.

Art.34

Obbligo di denuncia

I proprietari o i detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n.320 e nella circolare n.55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

Art.35

Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo di abbeveratoi e dei corsi di acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

Art.36

Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n.320.

Art.37

Igiene degli animali nelle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

CAPO VII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art.38

Culture agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate da speciali culture.

Quando si riterrà necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture.

Art.39

Accensione di fuochi

Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare pericoli, danni o disturbi.

Nel bruciare le stoppie dovranno comunque osservarsi le norme delle leggi regionali in materia e le disposizioni delle ordinanze sindacali.

CAPO VIII

SANZIONI

Art.40

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonchè dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 41

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 42

Omissa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di lire 50.000.

Art. 43

Sequestro e custodia di cose

Gli Ufficiali e gli agenti di P.M. o di P.G., all'atto di accertare l'infrazione possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 44

Omissa ottemperanza ai provvedimenti del Sindaco